


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

Le associazioni si ricevono in Firenze alla Tipografia EMER BORRA...

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea e spazio di linea...

UN NUMERO SEPARATO OENT. 20 ARRETRATO CENTESIMI 40

Table with 4 columns: Anno, L., Sm., Trib. 18. Includes data for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

Firenze, Mercoledì 6 Ottobre

Table with 4 columns: Anno, L., Sm., Trib. 18. Includes data for Francia, Inghil., Belgio, Austria, Germ.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5273 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio del Comizio agricolo del circondario di Foggia;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Foggia, provincia di Capitanata, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità...

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

Relazione del Ministro delle Finanze a S. M. sul decreto che istituisce le intendenze di finanza.

MAESTA,

Nell'antico Regno Subalpino, come in quasi tutti gli Stati che ora formano il Regno d'Italia, l'amministrazione delle Finanze fu già ordinata per provincia. Ora invece, fatta eccezione per l'amministrazione del Tesoro...

Di più, mentre finora i direttori di dogana ebbero azione soltanto nelle dogane alle quali erano preposti, d'ora innanzi la loro azione si estenderà a tutte le dogane della provincia nella quale essi hanno sede...

Così mentre, a tacer d'altri, il direttore del Demanio e delle tasse, e quello delle imposte dirette di Napoli, che pure è tra le più importanti provincie del Regno, forse la prima, debbono dirigere i servizi anche nelle provincie di Caserta, Benevento ed Avellino...

Troppo lungo sarebbe narrare i disagi dei cittadini, gli intralci, la rilassatezza e la confusione che derivano da questo stato di cose...

Questo provinciale ordinamento desiderato dalle popolazioni ed espediente a ben ordinare dopo vari infruttuosi tentativi le amministrazioni finanziarie, è reso necessario ed urgente dalla prossima attuazione della legge sulla contabilità generale dello Stato...

La facoltà di procedere a questo riordinamento per autorità del potere esecutivo non può essere dubbia per chi consideri che l'ordinamento attuale ebbe vita per forza di Reali decreti...

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

all'ordinamento dell'amministrazione del debito pubblico, queste direzioni dovrebbero per ora restare quali sono. Del pari resterebbero le direzioni del lotto e quelle del contenzioso finanziario...

In questo stato di cose ho creduto che attualmente dovessero concentrarsi nelle intendenze di finanza le attribuzioni esercitate dalle direzioni compartimentali del demanio e delle tasse sugli affari...

Il servizio del Tesoro è stato affidato ad uffici costituiti sotto il nome d'agenzie nel capoluogo di ogni provincia, di guisa che il passaggio delle attribuzioni di queste nelle intendenze può compiersi senza alcuna difficoltà.

L'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, come quella delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure, dapprima riunite, poi divise in forza di decreti Reali, sono tenute da direzioni compartimentali.

Per i procedimenti di questo servizio le Intendenze di finanza corrisponderanno all'amministrazione centrale del fondo per il culto sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3. Il servizio doganale sarà sotto la dipendenza dell'intendente di finanza. Però i direttori di dogana dovranno provvedere all'andamento del servizio doganale in tutta la provincia nella quale hanno sede...

Art. 4. La guardia doganale sarà riunita sotto comandi che comprendano più provincie. Ogni comando starà sotto la direzione di un ispettore capo della guardia, il quale provvederà a tutto ciò che si riferisce all'arruolamento, alla disciplina ed alle masse del corpo.

Art. 5. Gli intendenti per ciascuna categoria d'affari corrisponderanno col Ministro, o col direttore generale da cui gli affari dipendono. Nei casi di massima urgenza e che eccedano la loro competenza, ricorreranno ai prefetti e ne eseguiranno le decisioni...

Art. 6. Le proprietà demaniali, che si estendono nel territorio di due o più provincie, senza avere una amministrazione speciale, saranno sottoposte a quella intendenza, che verrà designata con decreto ministeriale.

Art. 7. Le Intendenze di finanza si distinguono in quattro classi. Il numero delle Intendenze per ciascuna classe, il numero e le rispettive piante organiche del personale saranno stabilite per decreto Reale.

I gradi, le classi e gli stipendi del personale delle Intendenze sono determinati in conformità dell'annessa tabella A. Art. 8. L'intendente di finanza provvederà alle spese del proprio ufficio, ed a quelle della dipendente direzione di dogana, mediante le somme a ciò assegnate dal Ministro delle Finanze...

Art. 9. Le speciali norme di amministrazione, le attribuzioni degli intendenti nei rapporti coi prefetti e con l'amministrazione centrale e le loro relazioni cogli uffici dipendenti, saranno determinate da un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10. Il presente decreto andrà in esecuzione il 1° di gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze addì 26 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel capoluogo d'ogni provincia sarà istituito un ufficio col nome di Intendenza di finanza, nel quale saranno concentrate le attribuzioni che attualmente spettano:

Alle direzioni compartimentali: Del demanio e delle tasse sugli affari; Delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e misure;

Delle gabelle; Alle ispezioni distrettuali ed alle agenzie del tesoro, salvo rispetto alle gabelle le eccezioni indicate in appresso.

Nulla è innovato per il servizio del debito pubblico e delle Casse dei depositi e prestiti, del contenzioso finanziario, e del lotto.

Art. 2. Oltre agli uffici finanziari con vario nome esistenti nelle provincie del Regno passeranno sotto la dipendenza dell'intendente di finanza anche le speciali amministrazioni investite di qualche servizio di interesse finanziario nelle provincie medesime, tranne le eccezioni che saranno stabilite per decreto Reale.

Passerà altresì sotto la dipendenza dell'Intendenza di finanza il servizio dei censiti di rendita posseduti nella provincia dall'amministrazione del fondo per il culto, e che le furono assegnati dall'art. 2 della legge del 18 agosto 1867.

Per i procedimenti di questo servizio le Intendenze di finanza corrisponderanno all'amministrazione centrale del fondo per il culto sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3. Il servizio doganale sarà sotto la dipendenza dell'intendente di finanza. Però i direttori di dogana dovranno provvedere all'andamento del servizio doganale in tutta la provincia nella quale hanno sede...

La revisione degli introiti doganali sarà concentrata presso la Direzione generale delle gabelle.

Art. 4. La guardia doganale sarà riunita sotto comandi che comprendano più provincie.

Ogni comando starà sotto la direzione di un ispettore capo della guardia, il quale provvederà a tutto ciò che si riferisce all'arruolamento, alla disciplina ed alle masse del corpo.

Art. 5. Gli intendenti per ciascuna categoria d'affari corrisponderanno col Ministro, o col direttore generale da cui gli affari dipendono.

Art. 6. Le proprietà demaniali, che si estendono nel territorio di due o più provincie, senza avere una amministrazione speciale, saranno sottoposte a quella intendenza, che verrà designata con decreto ministeriale.

Art. 7. Le Intendenze di finanza si distinguono in quattro classi. Il numero delle Intendenze per ciascuna classe, il numero e le rispettive piante organiche del personale saranno stabilite per decreto Reale.

I gradi, le classi e gli stipendi del personale delle Intendenze sono determinati in conformità dell'annessa tabella A.

Art. 8. L'intendente di finanza provvederà alle spese del proprio ufficio, ed a quelle della dipendente direzione di dogana, mediante le somme a ciò assegnate dal Ministro delle Finanze...

Art. 9. Le speciali norme di amministrazione, le attribuzioni degli intendenti nei rapporti coi prefetti e con l'amministrazione centrale e le loro relazioni cogli uffici dipendenti, saranno determinate da un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10. Il presente decreto andrà in esecuzione il 1° di gennaio 1870. Ordinaro che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze addì 26 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Tabella A.

Gradi, classi e stipendi del personale delle Intendenze di Finanza. Intendente di finanza di 1° classe L. 7,000

Table with 4 columns: Classe, Stipendio (L.), Note. Includes 1st, 2nd, 3rd, 4th class intendants and other officials.

Table with 4 columns: Classe, Stipendio (L.), Note. Includes various officials like Ispettore capo della guardia doganale, Primo segretario, Segretario di 1° classe, etc.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro delle Finanze L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Il Numero MMCCXX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, num. 680;

Veduta la deliberazione 16 agosto 1869 della Camera di commercio e d'arti di Udine;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in data 2 aprile 1869;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Camera di commercio e d'arti di Udine ha facoltà d'imporre un'annua tassa sugli industriali ed i commercianti della provincia, in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

Tabella dell'annua tassa imponibile della Camera di commercio e d'arti di Udine. Categoria prima.

Table with 4 columns: Categoria, Quota, Note. Includes Pel comune di Udine with classes 1st to 7th.

Categoria seconda.

Table with 4 columns: Categoria, Quota, Note. Includes Pel comuni capoluoghi di distretto with classes 1st to 7th.

Categoria terza.

Table with 4 columns: Categoria, Quota, Note. Includes Per tutti gli altri comuni with classes 1st to 7th.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Comm.

MARCO MINGHETTI.

Il Numero MMCCXXX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Torino, in data 8 e 25 gennaio, 21 aprile e 9 giugno 1869;

Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati i due regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame, deliberati dalla Deputazione provinciale di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

S. M. si è degnata fare le seguenti nomine nel Suo Ordine Equestre della Corona d'Italia: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze con decreti in data 12 e 20 settembre 1869:

A cavalieri: Ferrari Martino, ragioniere a Torino; Giovanelli Giuseppe, segretario di 1° classe nel Ministero delle Finanze.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio con decreti in data 23 settembre:

Ad ufficiali: De Bérenger Adolfo; Ferri dott. Angelo.

A cavalieri: Piattoli ing. Luigi; Giacomelli ing. Carlo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione con decreti in data 5 e 12 settembre:

A commendatario: Bonaini commend. Francesco, soprintendente generale degli archivi toscani.

Ad ufficiali: Canestrini cav. Giuseppe, bibliotecario della Biblioteca Nazionale in Firenze;

Ferrucci cav. Luigi Grisostomo, bibliotecario della Mediceo-Laurenziana di Firenze; Gar cav. Tommaso, direttore del R. Archivio Generale in Venezia.

Mariotti cav. Luigi, deputato al Parlamento Nazionale; Odorici Federico, bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Parma;

De Visiani nob. cav. dott. Roberto, professore ordinario di botanica nella R. Università di Padova; Bianchi cav. Paolo, direttore della Società degli insegnanti in Torino.

A cavalieri: Masi cav. Ernesto, segretario di 1° classe nel Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Capezzoli dott. Serafino, professore ordinario di chimica organico-patologica nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Umani dott. Pasquale, professore ordinario di patologia speciale chirurgica, clinica chirurgica e clinica delle malattie sifilitiche nella Regia Università di Cagliari;

Bellini dott. Ranieri, professore ordinario di tossiologia sperimentale nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Re avv. Agostino, professore di elementi di diritto civile patto per gli aspiranti alla carriera notarile in Asti;

Manfred dott. Pietro, direttore scolastico distrettuale in Conegliano;

Duranti dott. Pietro, professore ordinario di anatomia umana;

Pandiani dott. Giovanni, scultore; Tantarini Antonio, id.;

Rossi cav. dott. Pietro, direttore della scuola normale di Napoli;

Streglio Paolo, capo d'ufficio nella segreteria municipale di Torino;

Gomez Emanuele, maestro elementare in Valenza;

Scaglia abate Giuseppe, anziano e benemerito insegnante;

Martini dott. Eligio, professore nella R. Università di Torino;

Liveriero cav. prof. dott. Emilio;

Laura Gio. Batt., maestro elementare a Bardia;

Regis ing. Domenico, di Torino;

Pistono Carlo, impiegato municipale a Torino; Boselli Paolo, avvocato;

Buniva commend. prof. Giuseppe; Malvano Alessandro;

Fasquali Ernesto, avvocato; Pasqua prof. Ernesto, di Milano;

Longo teol. canonico Gio. Batt.; Sala cav. canonico Aristide.

S. M. sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ha con RR. decreti del 12 settembre ultimo fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Borghesi cav. Antonio, presidente del tribunale civile e correctionale di Brescia, nominato consigliere della Corte d'appello di Brescia;

De Nardis Andrea, id. di Benevento, id. di Napoli.

S. M. sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ha con decreti RR. del 16 settembre ultimo fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Merizzi Claudio, giudice del tribunale di Como, collocato a riposo a sua domanda conferendogli il titolo di vicepresidente di tribunale;

Vatalaro Alfonso, uditore addetto al tribunale di Firenze, destituito dalla carica.

Con R. decreto 23 settembre 1869 Defino Giovanni, applicato di 4° classe al Ministero della Marina, in aspettativa per motivi di salute, venne richiamato in attività di servizio a datore dal 16 settembre 1869.

Con decreti ministeriali dell'8 settembre 1869 Dovano Giuseppe, usciere capo nell'amministrazione provinciale e comandato presso il Ministero dell'Interno, venne collocato in aspettativa per motivi di salute, e Caffer Giovanni, usciere presso lo stesso Ministero, venne collocato a riposo per motivi di salute.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 18 Settembre 1869.

| ATTIVO. | | PASSIVO. | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Capitale..... | L. 100,000,000 | Capitale..... | L. 100,000,000 |
| Biglietti in circolazione..... | 735,278,713 40 | Biglietti in circolazione..... | 735,278,713 40 |
| Il sommo, agli stabilim. di circolaz..... | 12,772,500 | Il sommo, agli stabilim. di circolaz..... | 12,772,500 |
| Fondo di riserva..... | 16,000,000 | Fondo di riserva..... | 16,000,000 |
| Tesoro dello Stato, Disponibile..... | 5,141,853 05 | Tesoro dello Stato, Disponibile..... | 5,141,853 05 |
| conto corrente (Non disponibile)..... | | conto corrente (Non disponibile)..... | |
| Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali..... | 16,725,535 23 | Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali..... | 16,725,535 23 |
| Id. (non disponibile) id..... | 26,261,617 35 | Id. (non disponibile) id..... | 26,261,617 35 |
| Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti)..... | 44,107 57 | Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti)..... | 44,107 57 |
| Mandati a pagarsi..... | 368,425 50 | Mandati a pagarsi..... | 368,425 50 |
| Dividendi a pagarsi..... | 487,493 31 | Dividendi a pagarsi..... | 487,493 31 |
| Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni 15 settembre 1867..... | 6,247,504 93 | Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni 15 settembre 1867..... | 6,247,504 93 |
| Creditori diversi..... | 33,305,600 | Creditori diversi..... | 33,305,600 |
| Depositi obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867..... | 151,975,395 27 | Depositi obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867..... | 151,975,395 27 |
| Depositi d'oggetti e valori diversi..... | 1,197,509 42 | Depositi d'oggetti e valori diversi..... | 1,197,509 42 |
| Risconti del semestre precedente e saldo profitto..... | 2,114,242 82 | Risconti del semestre precedente e saldo profitto..... | 2,114,242 82 |
| Benefici del semestre in corso..... | 19,054 17 | Benefici del semestre in corso..... | 19,054 17 |
| Servizio del debito pubbl. a Torino..... | 14,220 | Servizio del debito pubbl. a Torino..... | 14,220 |
| Marche da bollo in circolazione..... | | Marche da bollo in circolazione..... | |
| | L. 1,126,032,548 10 | | L. 1,126,032,548 10 |

Il Censore Centrale
G. De Cesare.Per autenticazione
Per il Direttore Generale: G. Grillo.

CASSA DI SCONTO DI FIRENZE (Via de' Servi, n. 9)

| ATTIVO. | | PASSIVO. | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Azionisti per saldo azioni..... | L. 11,600 | Capitale..... | L. 500,000 |
| Cassa..... | 53,612 99 | Risconto del portafoglio..... | 14,490 70 |
| Effetti in portafoglio come appresso..... | 1,775,872 74 | Correntisti di piazza con interessi..... | 1,281,054 37 |
| N 919 su Firenze..... | 1,762,472 76 | Fondo di riserva come appresso..... | 14,709 95 |
| N 16 sull'Italia..... | 13,399 98 | Per quello statutario..... | L. 10,014 25 |
| Valori diversi..... | 417 51 | Id. straordinario..... | 4,695 70 |
| Interessi dei conti correnti..... | 25,621 06 | Correntisti dell'estero..... | 9,366 33 |
| Risconti..... | 32,210 45 | Creditori diversi..... | 2,248 56 |
| Debitori diversi..... | 53,425 53 | Azionisti per utili non percetti..... | 452 89 |
| Spese di prima montatura..... | 8,289 63 | UTILI IN MASSA..... | 150,867 44 |
| Spese per tasse..... | 751 93 | | |
| Spese generali e di amministrazione..... | 11,788 40 | | |
| | L. 1,973,590 29 | | L. 1,973,590 29 |

V° Direttore
LUIGI ORLANDINI.Il Ragioniere
LUIGI GRAZZINI.

RELAZIONI E DISCUSSIONI

FATTE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

INTORNO

all'Unificazione Legislativa del Regno

ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

ED ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Due volumi in-4° grande L. 5.

Le domande devono dirigersi alla **Tipografia Eredi Botta** in FIRENZE, via del Castellaccio (franche), accompagnate da vaglia corrispondente.

NUOVO GIORNALE ILLUSTRATO UNIVERSALE

Associazione: Annata, L. 8 — Semestre, L. 5 — Trimestre, L. 3

UN NUMERO SEPARATO DI OTTO PAGINE, CENT. 20

Amministrazione — Firenze, via del Castellaccio, 12.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Ancona

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di sabato 16 ottobre 1869, in una delle sale della prefettura di Ancona, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza col l'intervento di un rappresentante per l'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti negli incanti 22 luglio, 19 e 31 agosto 1869.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da L. 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito o dal contemporaneo deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto da farsi nei modi determinati dalle condizioni speciali del capitolato. Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito o in titoli di nuova creazione al valor nominale.
4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estrata si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare nell'ufficio del Demanio di Ancona il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso saranno pagate, per tutti i lotti compresi nell'avviso stesso dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, oltre alle spese dei precedenti incanti.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonché gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 8 ant. alle 4 pom. nell'ufficio della Direzione demaniale di Ancona.
9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
10. Il prezzo d'aggiudicazione e l'ammontare presuntivo delle scorte dovrà esser pagato nella cassa del ricevitore demaniale di Ancona.
11. Il pagamento del prezzo degli stabili potrà esser fatto anche in quell'ufficio del Registro o del Demanio della provincia ove sono situati i beni, purché sia designato dall'acquirente all'atto della delibera.

Avvertenza. — Si procederà, a termini degli articoli 403, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

| N. progressivo del lotto | COMUNE e VOCABOLO in cui sono situati i beni | PROVENIENZA | DESCRIZIONE dei beni DENOMINAZIONE e NATURA | SUPERFICIE | | VALORE estimativo dello stabile e sul quale si apre l'incanto | DEPOSITO per cauzione delle offerte | PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili | MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto |
|--------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | | in misura legale E. A. C. | in antica misura locale Ter. C. | | | | |
| 6 | Monteroberto Vocabolo La Gesola e Sant'Antonio | Mensa vescovile di Jesi | Predio in due corpi di terra con case coloniche coltivate da Mazzarini Onofrio. Distinto in mappa Sant'Appollinare coi n. 267, 268 resto, 269 A, 266 A, 268 resto, 271 resto, 277 A, 256 al 262 inclusive, 245, 246, 359 e 243 Estimo lire 41,334 51. Contiene il primo corpo colla colonia Carletti Filippo, colta Gesola, Ghislieri, fiume Esino, ed attraversato dalla strada brecciata; il secondo con finca Ghislieri, Honorati e strada. Veggasi il tipo annesso alla tabella. Affittato a Bucci e Greppi. Corrisposta d'affitto assegnata al presente lotto è di lire 3,194 03. NB Dal suddescritto lotto viene stralciata parte dei numeri 268 e 269, per essere unita alla colonia Carletti Filippo. Viene ora messo nuovamente all'incanto col ribasso sul primitivo prezzo di lire 1,131. | 69 38 30 | 693 83 | 58292 90 | 5830 | | |

Avviso per vendita forzata.

Nel giorno 29 ottobre 1869, alle ore 11 ant., alla pubblica udienza del tribunale civile e correctionale di Firenze, sulle istanze del signor Lorenzo Valli, rappresentato dal dottor Demostene Migliorati, sarà proceduto alla vendita forzata a pregiudizio del signor Antonio Naldoni, possidente domiciliato a Santa Maria a Vezzano in comunità di Viechio degli appresso beni costituenti i lotti rimasti invenduti per i di contro prezzi già ribassati di tre decimi, cioè:

2° lotto. Un podere con casa colonica e terre annesse in luogo detto Cornacchia o Cornacchiaja per italiane lire 13,962 21.

3° lotto. Tre marronetti in luogo detto rispettivamente Campitella, Gattaja e Cornacchia, per it. lire 2,232 58.

4° lotto. Due appezzamenti di bosco ceduo in luogo detto Divilti e Poggio alla Croce, per it. lire 3,634 54.

Come più e meglio detti beni sono descritti nel bando del 2 luglio 1869. Quali prezzi sono stati così ridotti a tre sbassi del 10 per cento ciascuno dai medesimi subiti sul prezzo determinato dalle perizie dell'ingegnere dott. Antonio Torraccia del 10 aprile e 25 luglio 1868, registrate a Firenze il 27 agosto di detto anno, ed esistenti nella cancelleria del tribunale civile e correctionale di Firenze con tutti i patti e condizioni di che nel bando relativo a detta vendita. 2801 Dott. DEMOSTENE MIGLIORATI.

Accettazione d'eredità

con beneficio d'inventario.

Il cancelliere sottoscritto rende noto al pubblico che il signor Pietro Bossi, domiciliato in Lucca ed elettivamente in Borgo a Buggiano, presso il signor avv. Cosimo Lombardi, con dichiarazione emessa nella cancelleria della pretura di Borgo a Buggiano il trenta settembre decorso, ha in forza di procura generale 4 agosto decorso, rogata dai notari Francesco Gucci e Luigi Di Giulio, registrata a Lucca 7 detto, dichiarato di accettare nell'interesse dei signori Francesco, Vincenzo e Carlo fratelli e figli del fu Giovan Domenico Squaglia, Angiolo del fu Domenico di detto Giovan Domenico Squaglia, Vittoria di detto fu G. Dom. Squaglia vedova del fu Michele Malleogi, tutti possidenti domiciliati in Lucca, meno Vincenzo che è domiciliato a Castello presso Firenze, e Carlo in Livorno, col beneficio di legge e d'inventario, l'eredità relictita dal fu sacerdote Angiolo del fu Giovan Domenico Squaglia loro fratello e rispettivo zio, defunto nel comune di Buggiano nel 23 luglio decorso. 2800 Il cancelliere SOSPATRO BETTI.

Avviso.

Fino dai primi del mese decorso settembre il signor Luigi Ferretti, capostazione a Bastia (dell'Umbria), spedì per la posta una lettera contenente due cambiali da lire mille bollate ciascuna, senza stendere, con sua girata in bianco per il signor G. Daddi, direttore al mio fratello Pasquale Ferretti, al banco del signor Pasquale Tafari, Porta Pissa (Firenze) e fino dal 29 perduto mese sono state fatte tutte le opportune ricerche per mezzo della Regia posta di Firenze, come pure il signor cav. P. Proccacci direttore della R. posta di Perugia e quella di Bastia. Cosicché il sottoscritto fratello di Luigi Ferretti diffido chiunque le avesse trovate che le soprammentate due cambiali restano di nessun valore. 2803 PASQUALE FERRETTI.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correctionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 4 ottobre corrente,

registrata con tacca annullata, ha dichiarato il fallimento di Stefano Engert semellio in via Condotta, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Filippo Petrucci, e nominando sindaco provvisorio il signor Enrico Gori cambravalute al Canto al Diamante; ha dedicato la mattina del 20 ottobre corrente, a ore 10, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato per la proposta del sindaco definitivo. Dalla cancelleria del tribunale suddetto. 2805 Li 5 ottobre 1869. P. NANNI, vice can.

Avviso.

Resta rigorosamente vietato dal sottoscritto Carlo del fu Francesco Rosselli, già Del Turco, a Pasquale Gori ed ogni individuo di sua famiglia latoratori il podere della Casa Nuova posto nel popolo di San Vincenzo a Torri, comunità di Montesperoli, di proprietà del sottoscritto, di contrattare bestiami ed altri articoli concernenti la colonia dell'indicato podere senza la presenza e consenso di Giovanni Bianchi, agente del sottoscritto. CARLO DEL FU FRANCESCO ROSSELLI già DEL TURCO.

Avviso per nuovo incanto.

Il cancelliere del trib. civile di Volterra fa noto che alla pubblica udienza del 9 settembre 1869 tenuta dal tribunale civile di Volterra non avendo avuto luogo per mancanza di offerenti la vendita dell'immobile segnato nel bando venale del 17 marzo 1869 sotto il lotto n. 2, di cui è terzo possessore il signor Ernesto Bocelli, il tribunale stesso all'udienza succitata, sulle istanze del signor Giuseppe Camini domiciliato e rappresentato come in atti, ordinò la rinnovazione dell'incanto del lotto stesso con il terzo sbasso del venti per cento sul prezzo ad esso assegnato nel bando sopra rammentato, destinando la pubblica udienza del 18 novembre 1869 per tal vendita da avere effetto alle condizioni di che nel bando surriferito iscritto nelle gazzette ufficiali di n. 83, 84 e 204 del corrente anno.

Per lo che il detto secondo lotto riguardante una casa posta nel suburbio di San Luzzo presso Volterra, valutata L. 10,150 15, sarà posta in vendita per lire cinquemila cinquecento ventuna e centesimi sessantanove (L. 5521 69) Li 11 settembre 1869. Il cancelliere BACIOCCHI.

Avviso.

Il pretore del quarto mandamento di Firenze con sentenza del 20 agosto 1869, registrata il di 30 successivo, assogno in pagamento, salva l'approvazione dell'Amministrazione del Corpo ai termini degli articoli 137 e 138 della legge 25 agosto 1863, n. 1444, alla signora Paola Salardi la somma da questa pigiata presso e nelle mani del direttore della Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze, in pregiudizio del militare nel corpo del Genio Adolfo Gattai d'ignoto domicilio e dimora, fino alla concorrenza del di lei credito in capitale, frutti e spese. Firenze, 2 ottobre 1869. AVV. CESARE DEL GRACIA, PROC.

Dichiarazione d'assenza.

(1.ª pubblicazione) Distro ricorso sporto da Cardini Maria Caterina moglie di Marmo Carlo fu Giacomo già residente in Omegna, il tribunale civile di Pallanza con suo decreto 2 settembre ultimo scorso mandò prima ed avanti ogni cosa assumermi giurate informazioni per mezzo del pretore di Omegna sull'assenza del predetto Carlo Marmo. Pallanza, 2 ottobre 1869. 2798 AVV. POROLI, PROC. CAPO.